

Gli effetti del nuovo reato di inquinamento ambientale

Le prime pronunce hanno tentato di fornire chiarimenti per l'applicazione della fattispecie ma restano molti dubbi interpretativi che non permettono ancora di pronunciarsi sull'effettivo impatto della nuova normativa

Il reato di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), introdotto dalla legge 68/2015, è una delle vere novità della nuova normativa e rappresenta il tassello intermedio di un più ampio sistema penale di tutela crescente poiché mira a sanzionare condotte che si collocano a mezza via tra le contravvenzioni previste dal Testo Unico Ambientale e il delitto di disastro ambientale ex art. 452 quater c.p. L'inquinamento è punito in quanto tale, come danno all'ambiente, a prescindere da un pericolo nei confronti di interessi ulteriori.

In dottrina si è osservato come si sia passati da una visione antropocentrica (cioè l'ambiente è tutelato solo in quanto strumentale alla tutela di altro bene finale rappresentato dall'incolumità o salute pubblica) ad una concezione ecocentrica, in cui l'ambiente è meritevole di autonoma tutela.

Il reato in questione punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La fattispecie si caratterizza per un'indeterminatezza che rende sempre più evidente l'allontanamento del legislatore moderno



Carlo Baccaredda Boy,
fondatore dello Studio Legale
Baccaredda Boy

dal rispetto del principio di tassatività della fattispecie legale. A pochi mesi dall'entrata in vigore della norma, infatti, vi è stato un intervento della Cassazione che ha dato alcune interpretazioni poi riprese nelle (poche) successive sentenze di legittimità.

La prima sentenza sui nuovi eco-reati, la c.d. sentenza Simonelli (Cass. Sez. III, 21.09.2016 n. 46170), riguarda proprio l'art. 452 bis c.p.: nell'ambito di operazioni di dragaggio, durante la bonifica di due moli del porto di La Spezia, la ditta incaricata avrebbe violato le prescrizioni progettuali che prevedevano accorgimenti per limitare l'intorbidimento delle acque che, infatti, si era verificato e aveva provocato anche una moria di molluschi.

La pronuncia ha chiarito che i ter-

mini "compromissione" e "deterioramento" indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti in quanto si risolvono in un'alterazione, ossia una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale; tale modifica, nel caso della compromissione, potrebbe definirsi uno squilibrio funzionale (perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della materia ambientale o dell'ecosistema) mentre, nel caso del deterioramento, come uno squilibrio strutturale caratterizzato da un decadimento di stato o qualità degli stessi. La differenza tra squilibrio strutturale e funzionale non sembra avere fornito un grande aiuto all'interprete; per chi scrive, qualsiasi alterazione dell'ambiente che non sia sussumibile nell'ambito del disastro potrebbe essere ricompresa nell'art. 452 bis c.p., purché ovviamente, come vuole la norma, i cambiamenti peggiorativi siano "significativi e misurabili".

Tali aggettivi cumulativi hanno il pregio di riservare la pesante risposta sanzionatoria ai casi più gravi che non siano il mero superamento episodico dei valori soglia stabiliti dalle normative di settore (che resta sanzionato dalle contravvenzioni). Difficile che si possa definire "significativa" la compromissione ambientale a fronte di un singolo episodio di superamento o in caso di sforamenti diluiti nel tempo.